



## **TUTOR AZIENDALE**

In base al **D.M. 28-2-2000** il **tutor aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato**, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

Le **caratteristiche che il tutor deve possedere** sono:

- livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- almeno tre anni di esperienza lavorativa;

Ciascun tutor può affiancare **non più di cinque apprendisti**, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

La **nuova normativa del contratto di apprendistato il D.Lgs. 167/2012**, prevede un'importante novità per la figura del Tutor aziendale.

1. **Nel piano formativo andrà indicato il tutor o referente aziendale** il quale costituirà la figura di riferimento dell'apprendistato e dovrà essere in possesso di un'adeguata professionalità (il D.M. 28 febbraio 2000 reca disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento della funzione di tutor aziendale.); **contrariamente al decreto precedente, non sarà più obbligatorio per il tutor frequentare il corso previsto dalla normativa decaduta.**
1. Si ricorda che l'azienda ha l'obbligo di garantire all'apprendista la presenza di un tutor o di un referente aziendale, idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo o formativo ( art.2 co. 1, lett.d). La sanzione scatterà anche quando il tutor o il referente aziendale non sia in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati dal contratto collettivo, o quando il tutor o il referente aziendale non abbia svolto le funzioni per le quali risulti preposto.